

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1162/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1163/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1164/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 4
- Regolamento (CE) n. 1165/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 6
- Regolamento (CE) n. 1166/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali ..... 8
- Regolamento (CE) n. 1167/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso ..... 11
- Regolamento (CE) n. 1168/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 14
- Regolamento (CE) n. 1169/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ..... 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1170/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1326/1999 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio** ..... 19
- Regolamento (CE) n. 1171/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 21

Regolamento (CE) n. 1172/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	23
★ <b>Regolamento (CE) n. 1173/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania .....</b>	<b>25</b>
★ <b>Regolamento (CE) n. 1174/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2000-30 giugno 2001) e che modifica taluni altri regolamenti nel settore delle carni bovine .....</b>	<b>30</b>
★ <b>Regolamento (CE) n. 1175/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese .....</b>	<b>36</b>
★ <b>Regolamento (CE) n. 1176/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito .....</b>	<b>37</b>
★ <b>Regolamento (CE) n. 1177/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa .....</b>	<b>38</b>
Regolamento (CE) n. 1178/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli .....	41
Regolamento (CE) n. 1179/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina .....	42

## II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Consiglio

2000/365/CE:

★ <b>Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen .....</b>	<b>43</b>
--	-----------

2000/366/CE:

★ <b>Decisione n. 1/2000 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 5 maggio 2000, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovenia al programma per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità — SAVE II .....</b>	<b>48</b>
---	-----------

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	81,9
	204	66,1
	999	74,0
0707 00 05	052	85,5
	068	45,2
	628	125,1
	999	85,3
0709 90 70	052	59,7
	999	59,7
0805 30 10	528	56,8
	999	56,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,5
	400	93,7
	404	88,6
	508	84,7
	512	89,4
	528	83,1
	720	85,4
	804	98,9
	999	89,0
	400	584,4
0809 20 95	999	584,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,150 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1164/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,47	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	8,87	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1165/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2000**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1090/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1110/2000 <sup>(3)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1090/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1090/2000, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 124 del 25.5.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 125 del 26.5.2000, pag. 39.



## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	38,78 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	38,55 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	38,78 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	38,55 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	<sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4216
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	42,16
1701 99 10 9910	44,15
1701 99 10 9950	42,16
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4216

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciropi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2038/1999, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione <sup>(4)</sup>, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,
- (5) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	42,16 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	42,16 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	80,10 <sup>(4)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,4216 <sup>(1)</sup>
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	42,16 <sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4216 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	0,4216 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	0,4216 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	42,16 <sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4216 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1167/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2000**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>5</sup> )	Egitto ( <sup>6</sup> )
1006 10 21	( <sup>7</sup> )	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	( <sup>7</sup> )	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	( <sup>7</sup> )	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	( <sup>7</sup> )	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	( <sup>7</sup> )	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	( <sup>7</sup> )	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	( <sup>7</sup> )	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	( <sup>7</sup> )	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	144,78	46,33	68,05		108,59
1006 20 13	144,78	46,33	68,05		108,59
1006 20 15	144,78	46,33	68,05		108,59
1006 20 17	217,84	71,91	104,58	0,00	163,38
1006 20 92	144,78	46,33	68,05		108,59
1006 20 94	144,78	46,33	68,05		108,59
1006 20 96	144,78	46,33	68,05		108,59
1006 20 98	217,84	71,91	104,58	0,00	163,38
1006 30 21	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 23	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 25	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 27	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 44	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 46	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 48	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 63	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 65	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 67	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 94	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 96	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 30 98	( <sup>7</sup> )	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	( <sup>7</sup> )	45,38	( <sup>7</sup> )		105,00

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	217,84	455,00	144,78	455,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	329,99	279,89	427,40	314,72	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	395,35	282,67	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	32,05	32,05	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2000**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.



## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	6,24	0,00
	di qualità media <sup>(1)</sup>	16,24	6,24
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	15,46	5,46
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	15,46	5,46
	di qualità media	57,19	47,19
	di bassa qualità	69,60	59,60
1002 00 00	Segala	66,33	56,33
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	66,33	56,33
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	66,33	56,33
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	76,51	66,51
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	76,51	66,51
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	66,33	56,33

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 16.5.2000 al 30.5.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	134,99	122,98	112,98	102,34	171,17 (**)	161,17 (**)	111,08 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	6,36	3,94	7,67	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	26,95	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,07 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,18 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1169/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2000**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1026/2000 <sup>(3)</sup>, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità.
- (2) L'applicazione del disposto dell'articolo 47, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a

modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU L 116 del 17.5.2000, pag. 10.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

**Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89**

**Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89**  
**Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen**

**Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89**

**Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89**

**États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1<sup>er</sup> paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89**

**Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89**

**In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen**

**Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89**

**Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmit**  
**Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89**

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A			Categoría C		
Medlemsstat eller region	Kategori A			Kategori C		
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A			Kategorie C		
Κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους	Κατηγορία Α			Κατηγορία Γ		
Member States or regions of a Member State	Category A			Category C		
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A			Catégorie C		
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A			Categoria C		
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A			Categorie C		
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros	Categoria A			Categoria C		
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A			Luokka C		
Medlemsstater eller regioner	Kategori A			Kategori C		
	U	R	O	U	R	O
France						×
Ireland					×	×
Northern Ireland					×	×

**REGOLAMENTO (CE) N. 1170/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****che modifica il regolamento (CE) n. 1326/1999 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, prendendo in considerazione le produzioni locali e le correnti di scambio tradizionali.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, tali misure sono destinate a soddisfare, negli arcipelaghi, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato. Tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole. La stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il

resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato.

- (3) In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 il regolamento (CE) n. 1326/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha definito il bilancio previsionale dell'approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie per la campagna 1999/2000. Per soddisfare il fabbisogno di quest'ultima regione, è necessario modificare il bilancio previsionale suddetto. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1326/1999.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 1326/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 157 del 24.6.1999, pag. 35.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE ISOLE CANARIE IN PRODOTTI CEREALICOLI E GLUCOSIO  
PER LA CAMPAGNA 1999/2000**

(in t)

Codice NC	Prodotto	Quantità
1001 90 <sup>(1)</sup>	Frumento tenero	150 000
1001 10 <sup>(1)</sup>	Frumento duro	0
1003 <sup>(1)</sup>	Orzo	30 000
1004 <sup>(1)</sup>	Avena	4 000
1005 <sup>(1)</sup>	Granturco	180 000
1103 11 50	Semole di frumento duro	5 200
1103 13	Semole di granturco	3 350
1103 19	Semole di altri cereali	0
da 1103 21 a 1103 29	Pellets	0
1107	Malto	16 700
ex 1702 <sup>(2)</sup>	Glucosio	1 500

<sup>(1)</sup> Le quantità fissate possono essere superate limitatamente al 25 %, purché sia rispettata la quantità complessiva fissata per l'insieme dei prodotti.

<sup>(2)</sup> Diverso dai prodotti di cui ai codici 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1171/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

lamenteo relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

- (5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 <sup>(5)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2000 <sup>(3)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

- (6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regio-

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 24 del 29.1.2000, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 maggio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 58,73
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	64,82 81,18
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	67,35 169,60 162,35



**REGOLAMENTO (CE) N. 1172/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 <sup>(3)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 2038/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(8) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 31 maggio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	—	—
— negli altri casi	42,16	42,16

**REGOLAMENTO (CE) N. 1173/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

vista la decisione 1999/790/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le decisioni 98/677/CE, 1999/86/CE e 1999/790/CE prevedono l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine; le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una riduzione dell'80 % dei tassi nella tariffa doganale comune (TDC). Occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001.

- (2) Il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo ai regimi in questione induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi degli stessi; per controllare tali condizioni è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.
- (3) È opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.
- (4) Ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che, per la gestione dei regimi considerati, si faccia ricorso ai titoli d'importazione. A tal fine è necessario prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso prevedendo deroghe o completando talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 <sup>(6)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 <sup>(8)</sup>.
- (5) Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono essere rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 30 giugno 2001, possono essere importate conformemente al disposto del presente regolamento:

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

<sup>(7)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(8)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

- 1 875 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4561,
  - 250 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10, originari della Lettonia; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4562.
2. Per i quantitativi di cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissati nella TDC sono ridotte dell'80 %.

#### Articolo 2

1. Per poter fruire dei contingenti d'importazione di cui all'articolo 1, il richiedente dev'essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, deve fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova di aver svolto almeno in un'occasione, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore delle carni bovine con i paesi terzi.
2. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.
3. Per ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino:
- la domanda di diritti d'importazione deve vertere su un quantitativo minimo di 15 t, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile,
  - può essere presentata soltanto una domanda per interessato,
  - qualora l'interessato presenti più di una domanda, sono irricevibili tutte le sue domande relative al gruppo di cui trattasi.

#### Articolo 3

1. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto dal 7 al 17 luglio 2000.
2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti per ciascun numero d'ordine.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, compilando i moduli riportati negli allegati I e II qualora siano state presentate domande.

3. La Commissione decide al più presto e per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, in che misura possa esser dato seguito alle domande. Se i quantitativi sui quali vertono le domande superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per gruppo di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1.

#### Articolo 4

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.
2. I titoli possono essere richiesti soltanto:
- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione,
  - da operatori a cui sono stati assegnati diritti d'importazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 3. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.
3. Nella domanda di titolo e nel titolo stesso devono figurare:
- a) nella casella 8:
- l'indicazione del paese di origine nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino,
  - l'indicazione della Lettonia nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino,
- il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;
- b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei gruppi di codici della nomenclatura combinata, riportati in uno stesso trattino:
- 0201, 0202,
  - 1602 50 10;
- c) nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:
- Reglamento (CE) n° 1173/2000
  - Forordning (EF) nr. 1173/2000
  - Verordnung (EG) Nr. 1173/2000
  - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1173/2000
  - Regulation (EC) No 1173/2000
  - Règlement (CE) n° 1173/2000
  - Regolamento (CE) n. 1173/2000
  - Verordening (EG) nr. 1173/2000
  - Regulamento (CE) n.º 1173/2000
  - Asetus (EY) N:o 1173/2000
  - Förordning (EG) nr 1173/2000.
4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

#### Articolo 5

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

#### Articolo 6

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi europei con i paesi baltici, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

Numero di telefax: (32-2) 296 60 27

## Applicazione del regolamento (CE) n. 1173/2000

Numero d'ordine: 09.4561

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG AGRI/D/2 — CARNI BOVINE

## Domanda di diritti d'importazione con riduzione delle aliquote dei dazi TDC

Data: ..... Período: .....

Stato membro: .....

Numero del richiedente <sup>(1)</sup>	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (tonnellate)
Quantitativo totale richiesto		

Stato membro: ..... telefax: .....

telefono: .....

(<sup>1</sup>) Numerazione progressiva.

(<sup>1</sup>) Numerazione progressiva.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 2000-30 giugno 2001) e che modifica taluni altri regolamenti nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nell'elenco CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro dell'elenco CXL la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione. Occorre definire le modalità d'applicazione del contingente per l'esercizio 2000/2001, che inizia il 1° luglio 2000.
- (2) Le importazioni di carni bovine congelate nell'ambito del contingente tariffario beneficiano della sospensione totale del dazio specifico nei casi in cui la carne è destinata alla fabbricazione di conserve i cui componenti caratteristici consistono esclusivamente di carni bovine e di gelatina. Nei casi in cui le carni sono destinate ad altri prodotti trasformati contenenti carni bovine le importazioni beneficiano di una sospensione del 55 % del dazio autonomo specifico. La ripartizione del contingente tariffario tra le due categorie di prodotti summenzionate deve essere fatta tenendo conto delle esperienze passate per quanto concerne importazioni analoghe.
- (3) Per evitare speculazioni, l'accesso al contingente deve essere consentito solamente a operatori attivi che operano in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE<sup>(4)</sup>.
- (4) Le importazioni nella Comunità nell'ambito del presente contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. I titoli possono essere rilasciati in seguito all'assegnazione dei diritti d'importazione in base alle domande presentate da trasformatori aventi diritto. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati in applica-

zione dello stesso si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999<sup>(6)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98<sup>(8)</sup>.

- (5) Per evitare speculazioni, i titoli d'importazione devono essere rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti d'importazione. Lo stesso principio deve applicarsi, nel settore delle carni bovine, per quanto riguarda altri regimi d'importazione basati sugli stessi diritti. Di conseguenza devono essere modificati i seguenti regolamenti:
  - regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi<sup>(9)</sup>,
  - regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna<sup>(10)</sup>,
  - regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi<sup>(11)</sup>,
  - regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi<sup>(12)</sup>,
  - regolamento (CE) n. 2684/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dall'accordo di cooperazione con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine<sup>(13)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

<sup>(4)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

<sup>(7)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(8)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

<sup>(9)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.

<sup>(10)</sup> GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15.

<sup>(11)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.

<sup>(12)</sup> GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.

<sup>(13)</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 24.



- (6) L'applicazione del presente contingente tariffario richiede una rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli efficaci quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati. La trasformazione deve essere pertanto autorizzata solamente nello stabilimento di cui alla sezione 20 del titolo d'importazione. Deve essere inoltre costituita una cauzione per garantire che le carni importate vengano utilizzate secondo le specifiche del contingente tariffario. L'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, un contingente tariffario per l'importazione di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate, espresse in equivalente carni non disossate, dei codici NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 o 0206 29 91 e destinate alla trasformazione nella Comunità.
2. Il quantitativo complessivo di cui al paragrafo 1 suddiviso in due parti:
  - a) 38 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di conserve secondo la definizione dell'articolo 7, lettera a),
  - b) 12 700 di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti secondo la definizione dell'articolo 7, lettera b),
3. Il contingente reca i numeri d'ordine seguenti:
  - 09.4057 per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a),
  - 09.4058 per il quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Gli importi dei dazi doganali per l'importazione di carni bovine congelate nell'ambito del presente contingente tariffario sono fissati dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, all'allegato 7 della terza parte, numero d'ordine 13.

#### Articolo 2

1. Una domanda relativa a diritti d'importazione è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, abbia effettuato almeno un'operazione nel settore della fabbricazione di prodotti trasformati contenenti carni bovine. La domanda deve

altresì essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE. Per ciascun quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto.

Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato ai fini dell'IVA.

2. Il presente regolamento non si applica ai richiedenti che, al 1° maggio 2000, non operavano più nel settore di trasformazione delle carni.

3. La domanda deve essere corredata di documenti atti a comprovare, in misura ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, il rispetto delle condizioni stabilite ai precedenti paragrafi.

#### Articolo 3

1. Ogni domanda relativa a diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B è espressa in equivalente carni non disossate e non deve superare il quantitativo disponibile previsto per ciascuna delle due categorie.
2. Ogni domanda relativa ai prodotti A o ai prodotti B deve pervenire all'autorità competente entro il 9 giugno 2000.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 21 giugno 2000, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.

La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande, stabilendo se necessario una percentuale rispetto ai quantitativi richiesti.

#### Articolo 4

1. Qualsiasi importazione di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d'importazione in applicazione dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. Nell'ambito dei diritti d'importazione che gli sono stati assegnati, un trasformatore può richiedere i titoli d'importazione sino al 23 febbraio 2001 al più tardi.
3. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:
  - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e
  - da trasformatori o per conto di trasformatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. I trasformatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni non disossate equivalgono a 77 kg di carni disossate.

<sup>(1)</sup> GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.

4. All'atto dell'importazione viene depositata presso l'autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore trasformi l'intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti nel suo stabilimento specificato nella domanda di titolo entro tre mesi dalla data d'importazione.

Gli importi della cauzione sono stabiliti nell'allegato.

#### Articolo 5

1. Nella domanda di titolo e nel titolo stesso devono figurare:

- a) alla sezione 8, il paese d'origine;
- b) alla sezione 16, uno dei codici NC ammissibili;
- c) alla sezione 20, perlomeno una delle seguenti indicazioni:

- Certificado válido en ... (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación ... [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en ... (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a efectuarse a la transformación)/Reglamento (CE) n.º 1174/2000
- Licens gyldig i ... (udstedende medlemsstat)/Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i ... (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker)/forordning (EF) nr. 1174/2000
- In ... (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz/Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in ... (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll)/Verordnung (EG) Nr. 1174/2000
- Η άδεια ισχύει ... (κράτος μέλος έκδοσης)/Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) ... (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση)/Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1174/2000
- Licence valid in ... (issuing Member State)/Meat intended for processing ... [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at ... (exact designation and approval No of the established where the processing is to take place)/Regulation (EC) No 1174/2000
- Certificat valable ... (État membre émetteur)/viande destinée à la transformation de ... [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans ... (désignation exacte et numéro d'agrément de l'établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu)/règlement (CE) n.º 1174/2000
- Titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)/Carni destinate alla trasformazione ... [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso ... (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione)/Regolamento (CE) n. 1174/2000

— Certificaat geldig in ... (lidstaat van afgifte)/Vlees bestemd voor verwerking tot (A-producten) (B-producten) (doorhalen van niet van toepassing is) in ... (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden)/Verordening (EG) nr. 1174/2000

— Certificado válido em ... (Estado-Membro emissor)/carne destinada à transformação ... [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em ... (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada)/Regulamento (CE) n.º 1174/2000

— Todistus on voimassa ... (myöntäjäsensvaltio)/Liha on tarkoitettu (A-luokan tuotteet) (B-luokan tuotteet) (tarpeeton poistettava) jalostukseen ...ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien)/Asetus (EY) N:o 1174/2000

— Licensen är giltig i ... (utfärdande medlemsstat)/Kött avsett för bearbetning ... (A-produkter) (B-produkter) (stryk det som inte gäller) vid ... (exakt angivelse av och godkännandennummer för anläggningen där bearbetningen skall ske)/Förordning (EG) nr 1174/2000.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

3. La validità dei titoli d'importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2001.

4. In applicazione dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, per tutte le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale a tasso pieno applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.

#### Articolo 6

1. Per i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione entro il 23 febbraio 2001 è effettuata una nuova assegnazione dei diritti d'importazione.

A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 6 marzo 2001, le informazioni dettagliate relative ai quantitativi per i quali non sono pervenute domande.

2. La Commissione decide quanto prima in merito alla ripartizione di tali quantitativi tra i prodotti A e i prodotti B. A tal fine può essere tenuto conto dell'utilizzazione effettiva dei diritti d'importazione concessi per ciascuna delle due categorie in applicazione dell'articolo 3.

3. Ai fini del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 5. Tuttavia la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è fissata al 3 aprile 2001 e la data della comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è fissata al 10 aprile 2001.

### Articolo 7

Ai fini del presente regolamento:

- a) per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore allo 0,45 % <sup>(1)</sup> e contenente in peso almeno il 20 % <sup>(2)</sup> di carne magra (frattaglie <sup>(3)</sup> e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa;

- b) per prodotto B si intende un prodotto contenente carni bovine diverso:
- da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999 oppure
  - da quelli specificati alla lettera a).

Tuttavia un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

### Articolo 8

Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata in prodotti della categoria specificata nel relativo titolo d'importazione.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni importate mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Previo verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

### Articolo 9

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è svincolata proporzionalmente al quantitativo per il quale entro sette mesi è addotta la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità

<sup>(1)</sup> Determinazione del tenore in collagene: viene considerato come tenore di collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994.

<sup>(2)</sup> Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

<sup>(3)</sup> Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

competenti, che tutte o una parte delle carni importate sono state trasformate nei prodotti previsti e nello stabilimento designato entro i tre mesi successivi alla data d'importazione.

Tuttavia:

- a) se la trasformazione è avvenuta dopo il suddetto limite di tempo di tre mesi, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

- del 15 % e
- del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del limite;

- b) se la prova della trasformazione è stabilita entro il suddetto termine di sette mesi ed è fornita entro i diciotto mesi successivi a questi sette mesi, l'importo incamerato previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione è rimborsato.

2. L'importo della cauzione non svincolato e incamerato e trattenuto come dazio doganale.

### Articolo 10

Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1143/98 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e
- da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.»

### Articolo 11

Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e
- da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.»

### Articolo 12

Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1128/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e

— da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

3. I titoli possono essere rilasciati fino al 31 dicembre dell'anno d'importazione, fino ad un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per i rimanenti diritti d'importazione possono essere rilasciati a partire dal 1° gennaio dell'anno d'importazione.»

#### Articolo 13

Il regolamento (CE) n. 1247/1999 è modificato come segue:

1) Il testo del paragrafo 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e
- da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.»

2) Il testo del paragrafo 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente.

«4. I titoli possono essere rilasciati fino al 31 dicembre dell'anno d'importazione, fino ad un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per i rimanenti diritti d'importazione possono essere rilasciati a partire dal 1° gennaio dell'anno d'importazione.»

#### Articolo 14

Il testo dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2684/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di titoli possono essere presentate soltanto:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione e
- da operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.»

#### Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

IMPORTI DELLA CAUZIONE <sup>(1)</sup>

(in EUR/1 000 kg di peso netto)

Prodotto (codice NC)	Per la fabbricazione di prodotti A	Per la fabbricazione di prodotti B
0202 20 30	1 414	420
0202 30 10	2 211	657
0202 30 50	2 211	657
0202 30 90	3 041	903
0206 29 91	3 041	903

<sup>(1)</sup> Il tasso di cambio da applicare è il tasso di cambio vigente il giorno precedente la costituzione della cauzione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1175/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 <sup>(3)</sup> e modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 6 dicembre 1999, e all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese siglato il 19 gennaio 1995 <sup>(4)</sup> sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 6 dicembre 1999 <sup>(5)</sup>, prevedono la possibilità di concordare trasferimenti tra esercizi contingenti.
- (2) La Repubblica popolare cinese ha presentato una richiesta il 16 febbraio 2000.

(3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, e indicati nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4) È opportuno accogliere la richiesta.

(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, secondo i dettagli riportati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica all'esercizio contingente 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

Categoria 8: riporto di 326 280 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000.

---

<sup>(1)</sup> GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 367 del 31.12.1988, pag. 75.

<sup>(4)</sup> GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 345 del 31.12.1999, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/97 <sup>(3)</sup>, fissa il prezzo che il Regno Unito versa ai produttori per la macellazione e la distruzione di bovini di età superiore a 30 mesi. La stessa disposizione prevede inoltre che non viene effettuato alcun pagamento per gli animali di peso superiore a 560 kg di peso vivo. Sulla base delle esperienze precedenti, segnatamente per quanto concerne il peso degli animali acquistati, è opportuno autorizzare i pagamenti per gli animali di peso superiore a 560 kg, senza

aumentare il cofinanziamento della Commissione per gli acquisti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/96 il testo del secondo comma è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 188 del 17.7.1997, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2000 DELLA COMMISSIONE****del 31 maggio 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1420/98 <sup>(4)</sup>, l'aiuto per la canapa è concesso soltanto per le varietà per le quali è stato constatato dalle analisi che il peso di tetraidrocannabinolo (THC) rispetto al peso di un campione portato a peso costante non supera certi limiti. Inoltre l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione, del 28 aprile 1989, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1328/1999 <sup>(6)</sup>, prevede che gli Stati membri procedono alla constatazione del tenore di THC su una certa percentuale delle superfici coltivate a canapa.
- (2) Dopo la definizione, nel 1989, del metodo comunitario per la determinazione quantitativa del THC delle varietà di canapa, previsto all'allegato C del regolamento (CEE) n. 1164/89, le conoscenze scientifiche in materia sono progredite. Inoltre, il suddetto metodo prevede un procedimento di campionatura gravoso e difficile da applicare in modo pratico per un controllo del livello della produ-

zione. Occorre quindi definire un nuovo metodo più adatto alle esigenze e alle possibilità attuali.

- (3) Il metodo applicato per determinare il tenore di THC delle varietà di canapa ammissibili all'aiuto deve essere estremamente preciso per poter garantire l'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71. Inoltre, ai fini dei rilevamenti a livello della produzione previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1164/89, il metodo applicato deve consentire il controllo di una parte sufficientemente rappresentativa delle superfici coltivate a canapa allo scopo di verificare che le coltivazioni praticate corrispondano a quelle previste dall'organizzazione comune di mercato di questo prodotto. Occorre pertanto stabilire un metodo che preveda due procedure differenziate a seconda degli obiettivi perseguiti.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato C del regolamento (CEE) n. 1164/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 72 del 26.3.1971, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 121 del 29.4.1989, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU L 157 del 24.6.1999, pag. 39.



## ALLEGATO

## «ALLEGATO C

**METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL  $\Delta^9$ -THC DELLE VARIETÀ DI CANAPA****1. Oggetto e campo d'applicazione**

Il metodo serve a determinare il tenore di  $\Delta^9$ -tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa (*cannabis sativa* L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte qui in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (CFG) del  $\Delta^9$ -THC dopo estrazione mediante solvente.

**1.1. Procedura A**

La procedura A viene utilizzata per i rilevamenti a livello della produzione previsti all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

Qualora i rilevamenti effettuati indichino, per un numero significativo di campioni di una varietà determinata, tenori di THC superiori al limite previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71, la Commissione può, fatte salve altre misure e secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70, decidere di ricorrere alla procedura B per la varietà in questione.

**1.2. Procedura B**

La procedura B è applicata nei casi di cui al secondo comma del punto 1.1 e per la verifica dell'osservanza delle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 619/71 ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle varietà di canapa ammissibili all'aiuto a partire dalla campagna 2001/2002.

Le domande di iscrizione di una varietà di canapa nel suddetto elenco devono essere corredate da una relazione in cui siano specificati i risultati delle analisi effettuate conformemente al presente metodo.

**2. Campionamento****2.1. Prelievi**

— Procedura A: In una popolazione (canapacciaia) di una determinata varietà di canapa, prelevare una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

— Procedura B: In una popolazione (canapacciaia) di una determinata varietà di canapa, prelevare il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi al termine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, devono essere prelevate solo le piante femminili.

**2.2. Dimensione del campione**

— Procedura A: Il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante, per ogni particella.

— Procedura B: Il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante, per ogni particella.

Ogni campione viene posto, senza essere compresso, in un sacco di tela o di carta e successivamente inviato al laboratorio d'analisi.

Lo Stato membro può prevedere che venga raccolto un secondo campione per un'eventuale controanalisi e che venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

**2.3. Essiccazione e conservazione del campione**

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro le 48 ore, indipendentemente dal metodo, ad una temperatura inferiore a 70 °C. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati non compresi, in oscurità e ad una temperatura inferiore a 25 °C.

### 3. Analisi del contenuto THC

#### 3.1. Preparazione del campione da analizzare

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di più di 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino ad ottenere una polvere semifina (setaccio con maglie di larghezza di 1 mm).

La polvere deve essere conservata al massimo per 10 settimane, in ambiente asciutto, in oscurità ed a temperatura inferiore a 25 °C.

#### 3.2. Reattivi, soluzione di estrazione

Reattivi

—  $\Delta^9$ -tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,

— squalane, cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

— 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

#### 3.3. Estrazione del $\Delta^9$ -THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo di centrifuga; aggiungere 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il tutto per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

#### 3.4. Cromatografia in fase gassosa

##### a) Strumentazione

— Cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,

— colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano.

##### b) Serie di taratura

Almeno 3 punti per la procedura A e 5 punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di  $\Delta^9$ -THC in soluzione di estrazione.

##### c) Condizioni relative alla strumentazione

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo d'esempio per quanto riguarda la colonna di cui alla lettera a):

— Temperatura del forno: 260 °C

— Temperatura dell'iniettore: 300 °C

— Temperatura del rivelatore: 300 °C

##### d) Volume iniettato: 1 $\mu$ l

### 4. Risultati

Il risultato è espresso, con due decimali, in grammi di  $\Delta^9$ -THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa:  $\pm 0,03$  %.

— Procedura A: il risultato corrisponde ad una determinazione per campione d'analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 619/71, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato corrisponde alla media delle due determinazioni.

— Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione d'analisi.»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1178/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2000**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 888/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i limoni esportate dopo il 31 maggio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 888/2000 per i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 31 maggio e prima del 1° luglio 2000, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 104 del 29.4.2000, pag. 50.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1179/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 maggio 2000**  
**concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1104/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 <sup>(5)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1104/2000 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 29 maggio 2000 al 31 maggio 2001 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile.
- (3) Tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 29 maggio 2000

superano il quantitativo massimo menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di giugno 2000. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande. Di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 29 maggio 2000 e anteriormente al 3 luglio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 29 maggio 2000, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 31 maggio 2000 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,8643 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 29 maggio 2000 e anteriormente al 3 luglio 2000 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 125 del 26.5.2000, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**del 29 maggio 2000**

**riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen**

(2000/365/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «protocollo Schengen»),

vista la richiesta del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, formulata con le lettere al presidente del Consiglio datate 20 maggio, 9 luglio e 6 ottobre 1999, di partecipare a talune disposizioni dell'acquis di Schengen specificate in dette lettere,

visto il parere del 20 luglio 1999 della Commissione delle Comunità europee sulla richiesta,

considerando che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha una posizione speciale sulle materie oggetto del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea, quale espressa nel protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e nel protocollo sull'applicazione di taluni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda, allegati dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che l'acquis di Schengen è stato concepito e funziona come un insieme coerente che deve essere accettato integralmente ed applicato da tutti gli Stati che sostengono il principio dell'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere comuni;

considerando che il protocollo Schengen prevede la possibilità per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen per via di detta posizione speciale del Regno Unito;

considerando che il Regno Unito assume gli obblighi in quanto Stato membro derivanti dagli articoli della convenzione di Schengen del 1990 elencati nella presente decisione;

considerando che ai sensi della succitata posizione speciale del Regno Unito, né quest'ultimo né i territori di cui all'articolo 5 partecipano in virtù della presente decisione alle disposizioni relative alle frontiere della convenzione di Schengen del 1990;

considerando che, vista la gravità delle materie contemplate dagli articoli 26 e 27 della suddetta convenzione, il Regno Unito e Gibilterra applicano tali articoli;

considerando che il Regno Unito ha chiesto di partecipare all'insieme delle disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti l'istituzione e il funzionamento del sistema d'informazione Schengen (in seguito denominato «SIS»), salvo per quanto concerne le disposizioni riguardanti le segnalazioni di cui all'articolo 96 della convenzione di Schengen del 1990 e le altre disposizioni connesse a dette segnalazioni;

considerando che il Consiglio ritiene che qualsiasi partecipazione parziale del Regno Unito all'acquis di Schengen debba rispettare la coerenza dei settori che costituiscono l'insieme di questo acquis;

considerando che il Consiglio riconosce pertanto il diritto del Regno Unito di avanzare, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo Schengen, una richiesta di partecipazione parziale, rilevando nel contempo che è necessario considerare le ripercussioni di una siffatta partecipazione del Regno Unito alle disposizioni riguardanti l'istituzione e il funzionamento del SIS sull'interpretazione delle altre disposizioni pertinenti dell'acquis di Schengen e sulle relative implicazioni finanziarie;

considerando che il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup>, è stato informato, a norma dell'articolo 5 di detto accordo, che la presente decisione è in corso di elaborazione,

DECIDE:

#### Articolo 1

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipa alle seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen:

a) per quanto concerne le disposizioni della convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

i) articoli 26 e 27;

articoli 39 e 40;

articoli 42 e 43, nella misura in cui sono connessi all'articolo 40;

articolo 44;

articoli 46 e 47, fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera c);

articoli da 48 a 51;

articoli 52 e 53;

articoli da 54 a 58;

articolo 59;

articoli da 61 a 66;

articoli da 67 a 69;

articoli da 71 a 73;

articoli 75 e 76;

articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa in virtù della presente lettera;

dichiarazione 3 acclusa all'atto finale, relativa all'articolo 71, paragrafo 2;

ii) le seguenti disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen, nella misura in cui non sono connesse all'articolo 96:

articolo 92;

articoli da 93 a 95;

articoli da 97 a 100;

articolo 101, ad eccezione del paragrafo 2;

articoli da 102 a 108;

articoli da 109 a 111, relativamente ai dati personali registrati nella sezione nazionale del SIS del Regno Unito;

articoli 112 e 113;

articolo 114, relativamente ai dati personali registrati nella sezione nazionale del SIS del Regno Unito;

articoli da 115 a 118;

iii) altre disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen:

articolo 119;

b) per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

i) accordo di adesione della Repubblica italiana, firmato il 27 novembre 1990: articoli 2 e 4 e dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3, nella misura in cui è connesso all'articolo 2;

ii) accordo di adesione del Regno di Spagna, firmato il 25 giugno 1991: articoli 2 e 4 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

iii) accordo di adesione della Repubblica portoghese, firmato il 25 giugno 1991: articoli 2, 4, 5 e 6;

iv) accordo di adesione della Repubblica ellenica, firmato il 6 novembre 1992: articoli 2, 3, 4 e 5 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

v) accordo di adesione della Repubblica austriaca, firmato il 28 aprile 1995: articoli 2 e 4;

vi) accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 2, 4 e 6 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

vii) accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 2, 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

viii) accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 2, 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;

c) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa in virtù della lettera a) del presente articolo:

i) SCH/Com-ex (93) 14 (miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti);

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

SCH/Com-ex (98) 26 def. (istituzione della commissione permanente di applicazione di Schengen), fatto salvo un accordo interno che specifichi le modalità di partecipazione degli esperti britannici alle missioni effettuate sotto il patrocinio del gruppo competente del Consiglio;

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 (cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

SCH/Com-ex (98) 52 (vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia);

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 (standard nel settore degli stupefacenti);

SCH/Com-ex (99) 6 (telecomunicazioni);

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 (compenso di informatori);

SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie);

SCH/Com-ex (99) 18 (miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

ii) SCH/Com-ex (97) 2 rev 2 (aggiudicazione studio preliminare SIS II);

SCH/Com-ex (97) 18 (contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C. SIS);

SCH/Com-ex (97) 24 (evoluzione del SIS);

SCH/Com-ex (97) 35 (modifica del regolamento finanziario C. SIS);

SCH/Com-ex (98) 11 (C. SIS con 15/18 collegamenti);

SCH/Com-ex (99) 5 (manuale SIRENE);

d) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti dichiarazioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, nella misura in cui sono connesse alle disposizioni cui il Regno Unito partecipa a norma della lettera a) del presente articolo:

i) SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 (dichiarazione relativa all'estradizione);

ii) SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 (rapimento di minori);

SCH/Com-ex (99) dich. 2 rev. (struttura SIS).

#### Articolo 2

1. Per quanto riguarda il Regno Unito, gli agenti di cui all'articolo 40, paragrafo 4 della convenzione del 1990 sono gli agenti delle forze di polizia britanniche e i doganieri dell'«Her Majesty's Customs and Excise».

2. Per quanto riguarda il Regno Unito, l'autorità di cui all'articolo 40, paragrafo 5 della convenzione del 1990 è il «National Criminal Intelligence Service».

#### Articolo 3

Il ministero competente di cui all'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione del 1990 è il ministero dell'interno per Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e l'esecutivo scozzese per la Scozia.

#### Articolo 4

La delegazione che rappresenta l'autorità di controllo nazionale del Regno Unito presso l'autorità di controllo comune, istituita a norma dell'articolo 115 della convenzione del 1990, non ha diritto di prendere parte alle procedure di voto in seno alla suddetta autorità comune su questioni relative all'applicazione delle disposizioni facenti parte dell'acquis di Schengen o su esso fondate alle quali il Regno Unito non partecipa.

#### Articolo 5

1. Il Regno Unito notifica per iscritto al presidente del Consiglio quali delle disposizioni di cui all'articolo 1 desideri applicare alle Isole Normanne e all'isola di Man. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito, adotta una decisione su tale richiesta.

2. Tra le disposizioni dell'articolo 1 le seguenti si applicano a Gibilterra:

a) per quanto riguarda le disposizioni della convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativo atto finale e dichiarazioni comuni connesse:

articoli 26 e 27;

articolo 39;

articolo 44, nella misura in cui non riguarda l'inseguimento transfrontaliero e il controllo del passaggio alle frontiere;

articoli 46 e 47, ad eccezione del paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 47;

articoli da 48 a 51;

articoli 52 e 53;

articoli da 54 a 58;

articolo 59;

articoli da 61 a 63;

articoli 65 e 66;

articoli da 67 a 69;

articoli da 71 a 73;

articoli 75 e 76;

articoli da 126 a 130, nella misura in cui sono connessi alle disposizioni cui Gibilterra partecipa in virtù della presente lettera;

dichiarazione 3 acclusa all'atto finale, relativa all'articolo 71, paragrafo 2;

b) per quanto concerne le disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con relativi atti finali e dichiarazioni comuni:

i) accordo di adesione della Repubblica italiana, firmato il 27 novembre 1990: articolo 4;

ii) accordo di adesione del Regno di Spagna, firmato il 25 giugno 1991: articolo 4 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;

- iii) accordo di adesione della Repubblica portoghese, firmato il 25 giugno 1991: articoli 4, 5 e 6;
  - iv) accordo di adesione della Repubblica ellenica, firmato il 6 novembre 1992: articoli 3, 4 e 5 e atto finale, parte III, dichiarazione 2;
  - v) accordo di adesione della Repubblica austriaca, firmato il 28 aprile 1995: articolo 4;
  - vi) accordo di adesione del Regno di Danimarca, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 6 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;
  - vii) accordo di adesione della Repubblica di Finlandia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;
  - viii) accordo di adesione del Regno di Svezia, firmato il 19 dicembre 1996: articoli 4 e 5 e atto finale, parte II, dichiarazione comune 3;
- c) per quanto concerne le disposizioni delle seguenti decisioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985:

SCH/Com-ex (93) 14 (miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti);

SCH/Com-ex (94) 28 rev. (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope);

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 (cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

SCH/Com-ex (98) 52 (vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia);

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 (standard nel settore degli stupefacenti);

SCH/Com-ex (99) 6 (telecomunicazioni);

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 (compenso di informatori);

SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie);

SCH/Com-ex (99) 18 (miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili);

- d) per quanto concerne le disposizioni della seguente dichiarazione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985:

SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 (dichiarazione relativa all'eradicazione).

3. L'articolo 8, paragrafo 3 è applicabile ai territori di cui ai paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, le disposizioni cui rimanda l'articolo 1 hanno effetto, per decisione del Consiglio, tra il Regno Unito, gli Stati membri ed altri Stati nei cui confronti dette disposizioni hanno già effetto quando in tutti i suddetti Stati saranno riuniti i presupposti per la loro attua-

zione. Il Consiglio può decidere di fissare date diverse per la messa in applicazione delle disposizioni in singoli settori.

2. Prima che le disposizioni di cui all'articolo 1 siano messe in applicazione ai sensi del paragrafo 1, il Consiglio stabilisce le modalità giuridiche e tecniche, comprese le disposizioni relative alla protezione dei dati, concernenti la partecipazione del Regno Unito alle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera a), punti ii) e iii), lettera c), punto ii) e lettera d), punto ii).

3. Il paragrafo 1 si applica *mutatis mutandis* alla messa in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 nei confronti dei territori in questione.

4. Qualsiasi decisione ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 è adottata dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen e del rappresentante del governo del Regno Unito.

5. Le disposizioni dell'articolo 75 della convenzione del 1990 recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e quelle della decisione SCH/Com-ex (94) 28 rev. del comitato esecutivo (certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope) sono direttamente applicabili nel Regno Unito.

#### Articolo 7

1. Il Regno Unito è vincolato dalla:

- a) decisione 1999/323/CE del Consiglio, del 3 maggio 1999, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale del Consiglio, dei contratti stipulati dallo stesso in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento del «Help Desk Server» dell'unità di gestione e della rete SIRENE fase II <sup>(1)</sup>, e dalle eventuali successive modifiche della stessa;
- b) decisione 2000/265/CE del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet» <sup>(2)</sup>.

2. Il Regno Unito sostiene tutte le spese connesse alla realizzazione tecnica della sua parziale partecipazione al funzionamento del SIS.

#### Articolo 8

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 13.5.1999, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12.



2. A decorrere dalla data di adozione della presente decisione si considera irrevocabilmente che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbia notificato al presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo Schengen, che desidera partecipare a tutte le proposte e iniziative basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1. Tale partecipazione riguarda i territori di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 rispettivamente, nella misura in cui le proposte e iniziative siano basate sulle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui detti territori sono vincolati.

3. Salvo indicazione di una data successiva nelle misure stesse, le misure basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, adottate anteriormente all'adozione della decisione del Consiglio di cui all'articolo 6, hanno effetto, per il Regno Unito, alla data o alle date in cui il Consiglio decide, ai sensi di tale articolo, di mettere in applicazione, per il Regno Unito, l'acquis di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. COSTA

---

**DECISIONE N. 1/2000 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-SLOVENIA****del 5 maggio 2000****che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovenia al programma per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità — SAVE II**

(2000/366/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 106,

considerando che, a norma dell'articolo 106 del suddetto accordo europeo, la Slovenia può partecipare a programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità, anche nel settore dell'energia e che le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovenia alle attività di cui all'articolo 106 devono essere decise dal Consiglio di associazione,

DECIDE:

*Articolo 1*

La Slovenia partecipa al programma SAVE II della Comunità europea conformemente alle modalità e alle condizioni di cui agli allegati I e II, che costituiscono parte integrante della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica per tutta la durata del programma SAVE II.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2000.

*Per il Consiglio di associazione*

*Il Presidente*

D. RUPEL

---

<sup>(1)</sup> GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3. Accordo modificato dal protocollo di modifica (GU L 51 del 26.2.1999, pag. 208).

## ALLEGATO I

**MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA SLOVENIA AL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA COMUNITÀ — SAVE II**

1. La Slovenia parteciperà a tutte le azioni del programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità — SAVE II (in seguito denominato «SAVE II») conformemente, salvo diverse disposizioni della presente decisione, agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze di cui alla decisione 96/737/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> che istituisce un programma quinquennale per la preparazione e l'attuazione di misure e di azioni improntate alla redditività, onde promuovere l'efficienza energetica nella Comunità.
2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di partecipazione da parte di istituzioni, organizzazioni e privati cittadini della Slovenia potenziali beneficiari saranno le stesse di quelle applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai privati cittadini potenziali beneficiari della Comunità, entro i limiti del contributo finanziario della Slovenia al netto delle spese amministrative di cui all'allegato II.
3. Se del caso, al fine di garantire la dimensione comunitaria di SAVE II, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Slovenia dovranno includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità. Tale numero minimo sarà deciso nel quadro della realizzazione di SAVE II, tenuto conto della natura delle diverse attività, del numero dei partner coinvolti in un determinato progetto e del numero dei paesi partecipanti all'attività in questione.
4. La Slovenia adotterà le misure necessarie per assicurare a livello nazionale il coordinamento e l'organizzazione della partecipazione a SAVE II.
5. La Slovenia verserà ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea a copertura dei costi legati alla sua partecipazione a SAVE II (cfr. allegato II). Il comitato di associazione ha il diritto di modificare tale contributo ove necessario.
6. Gli Stati membri della Comunità e la Slovenia si adopereranno, nell'ambito delle disposizioni in vigore, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno delle persone che si spostino tra la Slovenia e gli Stati membri della Comunità al fine di partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.
7. Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei Conti europea in relazione al controllo e alla valutazione di SAVE II a norma dell'articolo 5 della decisione 96/737/CE, la partecipazione della Slovenia al programma sarà oggetto di una sorveglianza permanente esercitata in condizioni di partenariato dalla Slovenia e dalla Commissione delle Comunità europee. La Slovenia presenterà alla Commissione le relazioni necessarie e prenderà parte alle altre specifiche attività stabilite dalla Comunità a tale riguardo.
8. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 96/737/CE, la Slovenia sarà invitata alle riunioni di coordinamento su qualsiasi aspetto relativo all'attuazione della presente decisione prima delle periodiche riunioni del comitato SAVE. La Commissione informerà la Slovenia dell'esito delle suddette riunioni periodiche.
9. La lingua da utilizzare per le domande di partecipazione, i contratti, le relazioni da presentare e le altre procedure amministrative previste dal programma SAVE II sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

---

<sup>(1)</sup> GU L 335 del 24.12.1996, pag. 50.

## ALLEGATO II

**CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SLOVENIA A SAVE II**

1. Il contributo finanziario della Slovenia coprirà:
  - le sovvenzioni o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario concessi dal programma a partecipanti sloveni,
  - le spese amministrative supplementari legate alla gestione del programma da parte della Commissione delle Comunità europee e connesse alla partecipazione della Slovenia.
2. Per ciascun esercizio finanziario, il totale delle sovvenzioni e di qualsiasi altra forma di sostegno finanziario concesse dal programma ai beneficiari sloveni non dovrà superare il contributo versato dalla Slovenia, al netto delle spese amministrative supplementari.

Qualora il contributo della Slovenia al bilancio generale dell'Unione europea, al netto delle spese amministrative supplementari, risultasse superiore al totale delle sovvenzioni e delle altre forme di sostegno finanziario concesse dal programma ai beneficiari sloveni, la Commissione trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e il suo ammontare sarà detratto dal contributo previsto per l'anno successivo. Qualora rimanga un saldo simile a conclusione del programma, l'importo corrispondente sarà rimborsato alla Slovenia.

3. Il contributo annuo della Slovenia a decorrere dal 1999 sarà 57 942 EUR, di cui 3 942 EUR a copertura delle spese amministrative supplementari legate alla gestione del programma da parte della Commissione e connesse alla partecipazione della Slovenia.
4. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applicherà in particolare alla gestione del contributo della Slovenia.

Al momento dell'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno la Commissione invierà alla Slovenia una richiesta di fondi per un ammontare equivalente al contributo alle spese stabilito ai sensi della presente decisione.

Il contributo sarà espresso in EUR e sarà versato su un conto bancario in euro della Commissione.

La Slovenia verserà il suo contributo alle spese annuali, ai sensi della presente decisione e conformemente alla richiesta di fondi, entro tre mesi dall'invio della stessa. Qualsiasi ritardo nel versamento del contributo darà origine al pagamento di interessi da parte della Slovenia sul saldo scoperto alla data di scadenza, con un tasso d'interesse corrispondente al tasso applicato dalla BCE nel mese della data di scadenza per le operazioni in EUR, aumentato di 1,5 punti percentuali.

5. La Slovenia pagherà le spese amministrative supplementari di cui al paragrafo 3 (3 942 EUR) da imputare al proprio bilancio nazionale.
  6. La Slovenia pagherà le spese rimanenti relative alla sua partecipazione a SAVE II per un importo di 54 000 EUR da imputare al bilancio nazionale.
-